COMUNE DI SERRARA FONTANA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORMEGGIO IN CONCESSIONE NEL PORTO DI SANT'ANGELO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 29/03/2019 e Delibera di G.C. n. 73 del 16/05/2019

fonte: http://burc.regione.campania.it

INDICE

CAPO I – GENERALITÀ
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Individuazione del Porto
Art. 4 - Organizzazione interna

Capo II - NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE ED ACCOSTO DEL NAVIGLIO AI PONTILI
Art. 5 - Generalità
Art. 6 - Ancoraggio
Art. 7 - Utilizzazione Banchine e dei pontili
Art. 8 - Ormeggi
Art. 9 - Casi di forza maggiore e di emergenza

Capo III - ORMEGGIO DEL NAVIGLIO
Art. 10 - Posti di ormeggio
Art. 11 - Assistenza in Porto
Art. 12 - Fondali
Art. 13 - Cessione del posto di ormeggio
Art. 14 - Disponibilità e occupazione del posto di ormeggio
Art. 15 - Posti di ormeggio di transito
Art. 16 - Identificazione delle imbarcazioni e contrassegni
Art. 17 - Inquinamenti, molestie e divieti

Capo IV - SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Art. 18 - Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza
Art. 19 - Ispezioni
Art. 20 - Assicurazione

Capo V - SERVIZI AI PONTILI
Art. 21 - Servizi portuali
Art. 22 - Servizi generali portuali
Art. 23 - Servizi sussidiari
Art. 24 - Servizi tecnici
Art. 25 - Obblighi e divieti
Art. 26 - Piano Generale degli Ormeggi
Art. 27 - Responsabilità
Art. 28 - Canoni e Tariffe
Art. 29 - Attracco abusivo.
Art. 30 - Inosservanza e norma di rinvio

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAPO I – GENERALITÀ

Art. 1
Campo di applicazione

Il presente atto disciplina l'utilizzo dei posti di ormeggio ai pontili ed ai tratti di banchina nel porto di Sant'Angelo del Comune di Serrara Fontana (NA) in aderenza al contenuto della Concessione Demaniale Marittima nr. 81/2006 integrata e modificata dalla nr. 153/2008 con validità fino alla data del 31.12.2020, stipulata con l'Amministrazione Regionale, e intestata al Comune di Serrara Fontana (NA) quale "Concessionario", relativa all'occupazione ed all'uso, di aree demaniali marittime e specchi acquei allo scopo di mantenere pontili galleggianti e porzione di banchina portuale per l'ormeggio di unità da diporto, come da planimetria allegata che è parte integrante del presente atto.

Il Comune si riserva di aggiornare in ogni momento il presente regolamento, con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicura, efficiente e funzionale per gli Utenti la struttura Portuale, in accordo con le disposizioni vigenti.

Art. 2
Definizioni

Le norme contenute nel presente regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli Utenti del Porto e da chiunque che a qualsiasi titolo, anche occasionalmente vi acceda. Copia del regolamento verrà consegnato ai residenti in sede di assegnazione del posto di ormeggio e firmato per presa visione, nonché verrà realizzata una copia stampata per la visione a coloro i quali accedono e/o usufruiscono del posto di ormeggio o del porto.

L'esercizio della concessione è di competenza unica del Concessionario. Lo stesso rimane comunque soggetto alle vigenti norme di Polizia del Demanio Marittimo e alla vigilanza dell'Autorità Marittima, nonché alla osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione, e di tutte le altre Leggi e regolamenti dello Stato.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Gestore: Il comune di Serrara Fontana o altro soggetto affidatario ai sensi dell'art. 45bis Cod.Nav del servizio in forza di provvedimento comunale, che assume i diritti e gli obblighi del Concessionario ed opera nell'ambito delle direttive ricevute dal medesimo;

b) Concessionario: Il Comune di Serrara Fontana, quale soggetto che, con l'atto di concessione sopra ricordato, assume i conseguenti diritti e doveri rispetto all'Amministrazione concedente e all'Autorità Marittima;

c) Utente: L'assegnatario del posto di ormeggio, che abbia stipulato il relativo contratto con il Gestore o con il Concessionario, o che ne abbia altro legittimo uso; in particolare la persona fisica, giuridica o l'Ente al quale è assegnato il diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali, o che comunque ne usufruisca, sia nelle zone destinate all'ormeggio riservato sia nei posti in transito (Proprietario, Comandante o Responsabile della imbarcazione, noleggiatore, subcontraente, ecc..) nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino i pontili e comunque l'intera superficie demaniale in concessione;

d) Unità da diporto: L'unità da diporto, secondo la definizione di cui al D. Lgs. 171/2005, si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto e si distingue in: ***nave da diporto*** unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri (>24mt); ***imbarcazione da diporto*** unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri (>10mt <24mt); ***natante da diporto*** unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri (<10mt).

g) Posto di ormeggio: specchio acqueo assegnato dal Concessionario/Gestore per l'ormeggio temporaneo di una unità, per un periodo fisso dell'anno con modalità di utilizzo e tariffe stabilite dal Concessionario/Gestore.

h) Contratto di ormeggio: Atto legittimante l'uso del posto di ormeggio, redatto secondo gli schemi allegati (sub A e sub A_1);

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 3

Individuazione del Porto Turistico

Il Porto turistico è individuato con il punto di coordinate **Lat. 40°41,72'N – Long. 13° 53,76'E** e comprende gli spazi demaniali, come da planimetria allegata, delimitati con linea di colore rosso.

Le aree a mare destinate agli ormeggi sono così suddivise e classificate come riportato nella planimetria allegata alla Concessione Demaniale Marittima di cui all'art. 1:

- ***SP "001"*** – da una banchina fissa ed un pontile galleggiante posto a ridosso della scogliera di sopraflutto;
- ***SP "002"*** – da un pontile galleggiante posto prospiciente al vecchio molo (lato ponente);
- ***SP "003"*** – da un pontile galleggiante posto antistante lo scalo d'alaggio;
- ***SP "004"*** – da banchina fissa (vecchio molo pescatori), da passerella in legno ancorata al perimetro del molo e pontile galleggiante posto a ridosso della scogliera di sottoflutto.

Per motivi di sicurezza l'area portuale potrà essere recintata e/o protetta e sorvegliata con un sistema di telecamere a circuito chiuso con videosorveglianza e webcam o altro dispositivo di sicurezza e controllo.

Art. 4

Organizzazione interna

Il Gestore provvede direttamente, mediante proprio personale, all'uopo autorizzato, in base alle indicazioni dell'Ufficio Demanio- (o tramite terzi, per specifiche attività, debitamente autorizzati ex art. 45 bis del Codice della Navigazione) alla gestione portuale e a tutte le attività connesse, limitatamente alla gestione dei posti di ormeggio di unità da diporto.

Capo II - NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE ED ACCOSTO DEL NAVIGLIO AI PONTILI

Art. 5

Generalità

L'accosto ai pontili e al tratto di banchina è consentito in ogni tempo alle unità da diporto, traffico e pesca nonché, gratuitamente, alle unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore al naviglio in genere, con vento forza 7 (scala Beaufort) e mare 5 (scala Douglas).

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del Porto e in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà attenersi alle Regole per prevenire gli abbordi in mare, alle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima ed a quelle integrative del presente regolamento, pur restando l'Utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.

L'Utente, per ragioni di sicurezza e di soccorso, dovrà dare, per quanto possibile, preventiva comunicazione al personale addetto ai pontili ed alle banchine delle proprie intenzioni in merito alla navigazione (rotta destinazione, ecc.) che sta per intraprendere al momento di uscire dal Porto.

Art. 6

Ancoraggio

Eccezion fatta per i casi di forza maggiore, con vento forza 7 (scala Beaufort) e mare 5 (scala Douglas), è vietato dar fondo e rimanere all'ancora in prossimità dei pontili e dei tratti di banchina in concessione senza il permesso dell'Autorità Marittima. Rimane comunque consentito, a discrezione di chi dirige la manovra, valutare se sia necessario dar fondo all'ancora per maggior sicurezza. È fatto divieto di ormeggiare alla fonda nel raggio di 500 mt dalla imboccatura del porto, così come specificato dalla normativa di settore.

Art. 7

Utilizzazione delle banchine e dei pontili

fonte: http://burc.regione.campania.it

di eventuali esigenze straordinarie connesse tà militari o, in genere, dello Stato ovvero con il rilascio forzato di unità di traffico, pesca o diporto, per motivi di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, ovvero per altre non prevedibili particolari esigenze di polizia e sicurezza portuale, il Concessionario è tenuto, dietro richiesta dell'Autorità Marittima, a rendere disponibili gli accosti necessari fino al termine delle esigenze.

Art. 8
Ormeggi

Le unità da diporto devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche, nel rispetto dell'assegnazione dei posti di ormeggio disposti unilateralmente dal Gestore.

Salvo che non sia espressamente disposto dall'Autorità Marittima per motivi di sicurezza, tutte le unità dovranno essere ormeggiate "in andana" (poppa) negli spazi assegnati. Per le sole unità munite di fuoribordo aventi particolari caratteristiche il Gestore potrà autorizzare l'ormeggio con la prora rivolta verso i pontili.

È vietato ogni tipo di evoluzione non connessa con le manovre suddette. Eccezion fatta per espressa diversa disposizione dell'Autorità Marittima, la velocità massima consentita per l'accosto ai pontili e/o banchine è quella minima di governo, e comunque non superiore ai **3 (tre)** nodi, così come previsto dalla normativa di settore.

Ciascun posto di ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, bitte/anelli, cime ecc.

La manutenzione di tali strutture è eseguita a cura del Concessionario o del Gestore. Il Concessionario (o il Gestore) provvederà a sostituire ogni cima di ormeggio, qualora ne ravvisasse uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.

L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari senza la preventiva autorizzazione del Concessionario/Gestore.

Art.9
Casi di forza maggiore e di emergenza.

Fermo restando i compiti ed i poteri dell'Autorità Marittima in materia di soccorso in mare, in caso di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, valutata tale anche dal Gestore dei pontili, il Gestore stesso provvederà a segnalare all'Autorità marittima il personale presente a bordo delle imbarcazioni ormeggiate. In tali casi sugli Utenti incombe l'obbligo di legge (articoli 69 e 70 del codice della navigazione) di mettere a disposizione il personale stesso.

Il Concessionario/Gestore si riserva la facoltà di variare i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzione o cause di forza maggiore ritenute tali a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione all'Autorità Marittima e agli Utenti interessati.

L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto di ormeggio per le suindicate esigenze.

Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopradetti, potranno essere rimosse a cura del personale addetto ai pontili, senza necessità di apposita autorizzazione dell'Utente, informando e coordinandosi con l'Autorità Marittima.

Qualora una imbarcazione affondi entro l'ambito portuale o nella zona di accesso al Porto, in conformità a quanto previsto dal Codice della Navigazione, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione, a proprie spese e nel minor tempo possibile, al fine di evitare che l'imbarcazione affondata provochi danni ad altre imbarcazioni. Nel caso in cui il proprietario non si impegni per tempo o sia impossibilitato alla rimozione dell'unità, il Gestore si riserva di provvedere al recupero addebitandone tutte le spese al proprietario. Il Concessionario/Gestore è esente da responsabilità per eventuali danni arrecati alle imbarcazioni derivanti da qualsiasi causa di forza maggiore.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Capo III - ORMEGGIO DEL NAVIGLIO

Art. 10
Posti di ormeggio

I pontili e le banchine all'uopo destinate consentono l'ormeggio di natanti ed imbarcazioni da diporto divise in classi, come indicato nel seguente prospetto:

Classe	Dimensioni massime delle unità in metri lunghezza	
I	fino a 5 metri	
II	da 5,01 mt. a 7 mt.	
III	da 7,01 mt a 9 mt	
IV	da 9,01 mt. a 11 mt	
V	da 11,01 mt a 13 mt	
VI	da 13,01 mt a 16 mt	
VII	da 16,01 mt a 21 mt	
VIII	da 21,01 mt a 24 mt	
IX	da 24,01 mt a 28 mt	
X	da 28,01 mt a 40 mt	

Le unità da diporto ormeggiabili non possono in nessun caso eccedere le dimensioni massime di 40.00 mt in lunghezza e negli ormeggi ivi stabiliti senza nessuna tolleranza.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la lunghezza dell'unità si intende fuori tutto. La metratura dell'imbarcazione verrà individuata come segue:

1. per le unità immatricolate farà fede la misura indicata sulla Licenza di Navigazione;
2. per le unità non immatricolate si procederà alla misurazione adottando il criterio di misura del registro navale (misurazione dello scafo senza appendici). In caso di contestazione sarà l'utente, con onere a proprio carico e avvalendosi di ente tecnico ufficialmente abilitato e riconosciuto, a dimostrare la veridicità della propria dichiarazione.

Il Gestore può in qualsiasi momento procedere alla verifica della documentazione di bordo delle imbarcazioni non immatricolate per accertarne la rispondenza con quella prodotta in sede di assegnazione e l'armatore è tenuto ad esibirla.

Nel caso in cui l'armatore non l'avesse in disponibilità, il Gestore si riserva la facoltà di appurare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di notorietà presentata dall'assegnatario in sede di assegnazione dell'ormeggio secondo le modalità previste dal precedente punto 2.

Qualora dalla suddetta verifica risultasse mendace la dichiarazione prodotta, si procederà d'ufficio alla segnalazione presso l'Autorità Giudiziaria competente e contestualmente, a mezzo raccomandata a.r., si intimerà la rimozione dell'imbarcazione da effettuarsi improrogabilmente entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

La mancata osservanza della prescrizione di cui sopra comporterà:

- la rimozione d'ufficio dell'imbarcazione con addebito al proprietario di tutte le spese conseguenti;
- la decadenza dall'assegnazione dell'ormeggio.

Laddove non fosse possibile procedere d'ufficio alla rimozione del natante, il Gestore procederà all'immediata segnalazione dell'occupazione abusiva dell'ormeggio alla Capitaneria di Porto.

Sono inoltre previsti tratti di banchina e di pontile destinati come da piano ormeggio:

- alle unità da diporto in transito o per rifugio, per una capacità complessiva di posti d'ormeggio pari al 8% del totale dei posti disponibili (si rimanda all'art.15 del presente Regolamento);
- alle unità da pesca professionale locale il cui numero viene deliberato annualmente dal Concessionario;
- alle unità di linea previste dal quadro accosto regionale e a quelle che effettuano i giri dell'isola;

fonte: http://burc.regione.campania.it

raffico passeggeri;

- alle unità della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia;

A ciascun posto di ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

Tenuto conto dell'attuale disposizione dei pontili galleggianti e della dimensione delle banchine in concessione all'interno del porto, il numero massimo di imbarcazioni per specifica categoria è così fissato in relazione agli ingombri massimi:

- Classi da I a VII: numero massimo di unità da diporto 121;
- Classi da VII a X: numero massimo di unità da diporto 6;
- Unità di linea e unità di polizia: numero massimo di unità pari a 2;

Qualora le aree in concessione siano oggetto di variazione, il numero massimo di imbarcazioni sarà rideterminato, in funzione degli spazi disponibili.

I posti di ormeggio contraddistinti dai nr. 23, 24, 25 e 26, nel caso in cui dovranno ormeggiare unità superiori alla lunghezza di 28 mt, dovranno essere ridotti a n.2 posti di ormeggio.

Tenuto conto che i posti di ormeggio per l'attracco di unità di lunghezza fino a 40 mt, sono situati in verticale all'imboccatura del porto, le unità superiore ai 28 metri dovranno effettuare l'evoluzione nell'avamporto e procedere all'ormeggio designato con la poppa seguendo la mezzaria dell'imboccatura del porto.

Le manovre di entrata ed uscita dovranno essere sempre assistite dal personale della "Marina di Sant'Angelo" fino all'ormeggio/uscita dal porto. Sarà cura di detto personale assicurarsi prima della manovra di cui sopra, l'assenza nello specchio acqueo portuale di unità in navigazione e/o manovra nonché di unità in entrata/uscita. L'entrata in porto delle suddette unità deve avvenire con condimeteo favorevoli. Le unità devono essere dotate dell'elichetta di prua (Bow Thruster).

In caso di entrata/uscita e per l'intero periodo di permanenza all'ormeggio di unità superiore a 28 mt, i posti di ormeggio contraddistinti dai numeri 1, 2 e 3, attualmente designati ad ospitare unità di lunghezza massima fino a 13 mt, dovranno essere ridotti ed ospitare unità di lunghezza massima fino a 10 mt.

Art. 11
Assistenza in Porto

Il Porto turistico è dotato di apparato VHF sintonizzato in ascolto sul Canale 6. Le unità che necessitano di assistenza per l'ormeggio e/o per il disormeggio potranno richiederla anche tramite il predetto Canale 6 prima dell'inizio delle manovre.

Al personale di banchina dotato delle previste abilitazioni è fatto divieto di condurre personalmente le unità da diporto in fase di ormeggio e disormeggio, fatti salvi i casi di emergenza o per motivi di sicurezza.

Per motivi di sicurezza e/o emergenza, il personale di banchina è autorizzato a salire a bordo delle unità all'ormeggio anche in assenza del proprietario o suo rappresentante delegato per assicurare gli ormeggi, spostando, se il caso, cime e catene.

Qualora il Concessionario/Gestore disponga il cambio di ormeggio, la manovra dovrà essere eseguita a cura del proprietario dell'unità con proprio equipaggio. Nel caso in cui l'unità non disponesse di equipaggio e il proprietario fosse nell'impossibilità di eseguire la manovra disposta, sarà il Concessionario/Gestore a provvedere con proprio personale con oneri e responsabilità a carico dell'armatore medesimo.

Art. 12
Fondali

I pescaggi utili all'interno dello specchio acqueo protetto, in rapporto alle profondità dei fondali realizzati e mantenuti, in condizioni di minima marea oscillano da un min. di 0.50 mt ad un max di 5 mt.

Art. 13
Cessione del Posto di ormeggio

L'atto di assegnazione del posto di ormeggio si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto di assegnazione temporanea, del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi

fonte: http://burc.regione.campania.it

contratto di ormeggio garantisce il diritto a [illegible] al tratto di banchina destinata.

Art. 14
Disponibilità e occupazione del Posto di ormeggio

L'utente non può in alcun caso cedere o subconcedere ad altri l'ormeggio assegnatogli, è vietato ugualmente lo scambio degli ormeggi tra gli Utenti.

L'utente non può occupare l'ormeggio con unità diversa da quella comunicata ed autorizzata in sede di assegnazione.

Ogni utente che intenda lasciare libero il proprio ormeggio per più di 2 (due) giorni dovrà comunicare per iscritto al Gestore la durata dell'assenza affinché questi ne possa disporre per l'utilizzazione durante la sua assenza. Durante il periodo di non occupazione dell'ormeggio il Gestore potrà utilizzarlo.

Il Gestore, in funzione di esigenze particolari legate alla migliore allocazione dei posti barca, potrà disporre, nel corso del periodo di gestione, l'assegnazione di altro posto di ormeggio adeguato alla tipologia di imbarcazione.

L'inosservanza di quanto disposto comporta la decadenza dal diritto d'ormeggio.

Gli ormeggi, esclusi quelli di transito di cui al successivo articolo, sono annotati in apposito registro tenuto dal personale addetto all'ufficio portuale, con l'indicazione dei nominativi degli Utenti, i quali hanno l'obbligo di rispettare l'assegnazione ricevuta. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

Art. 15
Posti di ormeggio di transito

Il presente articolo è disciplinato dal D. Lgs. 03/11/2017, n. 229 «Capo II-quater. Strutture dedicate alla nautica da diporto Art. 49-nonies. "Disciplina del transito delle unità da diporto" di cui il presente costituisce estratto:

1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue: fino a 150 posti barca: cinque.
3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue: fino a 150 posti barca: due.
4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza un'area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.

fonte: http://burc.regione.campania.it

disabilità che conduce l'unità da diporto o la da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo.

6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.
7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.
8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorità marittima territorialmente competente.
9. Le unità da diporto sono comunque tenute al pagamento dei servizi generali portuali, in ragione delle dimensioni dell'unità e per giornata o frazione inferiore, secondo quanto determinato dalle tariffe in vigore.
10. Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena l'imbarcazione si allontana dallo stesso.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.

Art. 16
Identificazione delle imbarcazioni residenti e contrassegni

Ogni unità ormeggiata negli specchi acquei identificati con "SP 004", all'uopo destinati, devono essere chiaramente identificabili.

L'utente, perciò deve provvedere ad esporre apposito contrassegno rilasciato dal Gestore affinché la propria unità sia chiaramente distinguibile dalla banchina o dal pontile.

Art. 17
Inquinamenti, molestie e divieti

Alle unità ormeggiate ai pontili e al tratto di banchina all'uopo destinato è vietato:

a) a meno di specifica autorizzazione preventiva dell'Autorità Marittima e del Gestore, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 9,00 e dopo le ore 22,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 16,00. È altresì vietato in maniera permanente l'uso di proiettori e sirene;
b) l'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sulle banchine e pontili; per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui il Porto è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per esigenze personali devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature a tenuta stagna, o a distruzione chimica per raccogliere i liquami;
c) l'uso di impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
d) l'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti; il Gestore provvede gratuitamente alla loro raccolta per il successivo conferimento a fini di rigenerazione;
e) lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli; la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata, depositando gli oli usati negli appositi contenitori;
f) fare balneazione e immersioni subacquee, escluse quelle necessarie per la manutenzione e controllo delle opere portuali effettuate da sommozzatori professionisti appositamente autorizzati dall'Autorità Marittima e in base alle relative ordinanze emanate; effettuare lo sci nautico, wind surf e pesca;
g) il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili, mentre per il lavaggio e la pulizia delle imbarcazioni ormeggiate è consentito il solo impiego di prodotti biodegradabili al 100%;

fonte: http://burc.regione.campania.it

l) [illegible] oggetti, materiali tenders o altro le banc[illegible]ali domestici sono ammessi nell'area portuale eventualmente solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso, dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio e insudiciare i pontili e le banchine;
i) accedere al Porto turistico e sostare con veicoli di ogni genere (cicli, motocicli, carrelli o altro) sui moli, sui pontili e nelle aree portuali in genere, fatta eccezione per i mezzi del personale addetto;
j) l'utilizzo in proprio delle attrezzature antincendio;
k) effettuare qualsiasi attività senza la preventiva iscrizione nei registri dell'ex art.68 del Codice della Navigazione;
l) eseguire qualsiasi lavoro di riparazione e verniciatura alle parti esterne delle unità stazionanti all'ormeggio;
m) lasciare inserito il cavo elettrico negli erogatori di energia elettrica se non vi sono persone a bordo. Il cavo dovrà essere raccolto e depositato a bordo;
n) manomettere e/o modificare gli ormeggi, le colonnine di erogazione elettrica ed idrica o di altri servizi nonché lasciare tubi e fili lungo banchina e pontili;
o) accendere fuochi, anche del tipo "barbecue" o simili, sulla banchina, sui pontili e sui moli;
p) provocare rumori molesti o disturbo alla quiete pubblica;
q) lasciare sui pontili le manichette dell'acqua non opportunamente raccolte, lasciare l'acqua di banchina aperta o collegata all'imbarcazione senza persone a bordo e l'utilizzo di acqua per usi impropri;
r) per tutte le unità nell'ambito dell'approdo ed in entrata ed uscita dallo stesso, superare la velocità di 3 nodi e comunque le unità in uscita si terranno a dritta ed hanno la precedenza su quelle in entrata;
s) lasciare in abbandono le unità; le spese inerenti la rimozione d'ufficio saranno a carico dell'utente.

Capo IV - SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Art. 18
Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza e la navigazione

Le imbarcazioni degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto, pesca e traffico nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione e stazionamento.

In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni limitrofe o alle installazioni a terra.

Rimangono ferme, inoltre, le prerogative regolamentari dell'Autorità Marittima.

L'Utente deve osservare inoltre le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:
a) prima della messa in moto del motore l'Utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
b) gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
c) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione;
d) le imbarcazioni in Porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano ecc.) e i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le imbarcazioni di quella categoria;
e) in caso di incendio a bordo di un'imbarcazione, sia da parte del personale della stessa, che di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili il Concessionario/Gestore e/o il

fonte: http://burc.regione.campania.it

o al pontile, che informerà subito le A re l'imbarcazione incendiatasi deve essere immediatamente isolata e se del caso allontanata dal Porto;

f) ogni imbarcazione, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;
g) in caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulla banchina, moli o pontili, l'Utente deve immediatamente avvisare Concessionario/Gestore e/o il personale addetto al pontile, nonché l'Autorità Marittima, provvedendo nel contempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo;
h) dal momento in cui una imbarcazione entra nell'ormeggio, è soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento applicate dal Concessionario, con la vigilanza del Gestore, ed è altresì soggetta alla giurisdizione della Autorità Marittima per quanto concerne le disposizioni di Polizia Marittima;
i) non è consentito ai proprietari di imbarcazioni apportare modifiche od aggiunte alle strutture degli ormeggi, a qualsiasi titolo, senza specifica autorizzazione da parte del Gestore. Tutti i fatti derivanti dalla manomissione delle strutture di ormeggio saranno imputati al trasgressore, addebitando a questi il ripristino dell'ormeggio, nonché il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o al Concessionario/Gestore;
j) gli utenti dovranno munirsi del previsto nulla osta per le attività consentite nell'AMP "Regno di Nettuno".

Gli utenti dovranno prendere visione del piano antincendio appositamente redatto dall'Ente gestore e approvato dagli organi di competenza.

Fermo restando l'obbligo per l'Utente di prendere le iniziative immediate in suo potere per tentare di estinguere l'incendio, le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la Direzione del Concessionario/Gestore che si avvarrà della collaborazione del personale addetto ai pontili e sotto la vigilanza della locale Autorità Marittima competente.

La sottoscrizione del contratto di ormeggio attribuisce esclusivamente un diritto a posizionare la propria unità nello specchio acqueo assegnato, con esclusione di qualsiasi onere del Concessionario in merito alla custodia della stessa. Il contratto infatti ha ad oggetto la semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture di ormeggio nello specchio acqueo, con esclusione di qualsiasi obbligo relativo alla custodia dell'unità navale ovvero di altri oneri estesi a tutte quelle cose che, pur mantenendo una propria autonomia, siano destinate in modo durevole al suo servizio ed ornamento, costituendone pertinenza, ed in particolare alle attrezzature obbligatorie in forza di legge, di regolamento o di altri atti amministrativi, e comunque a tutto ciò che si trova sulla nave.

Rimane inoltre nella esclusiva responsabilità dell'utente il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'ormeggio.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi summenzionati saranno a carico dell'Utente o dei terzi riconosciuti responsabili, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali.

Art. 19
Ispezioni

Il Concessionario potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni al fine di contribuire con le Autorità Marittime alla prevenzione di incendi e danni relativamente alle imbarcazioni all'ormeggio. In particolare, può sottoporre eventuali situazioni particolari all'Autorità Marittima, la quale valuterà se disporre o meno, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo dell'imbarcazioni all'ormeggio per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

Le imbarcazioni all'ormeggio risultate, all'esito dei predetti controlli, non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione su favorevole parere dell'Autorità Marittima.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 20
Assicurazione

L'imbarcazione dell'Utente dovrà essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi. Il Gestore potrà allontanare dalla zona in Concessione l'imbarcazione la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono.

Capo V - SERVIZI AI PONTILI

Art. 21
Servizi portuali

È prevista la fornitura agli Utenti da parte del Concessionario, anche attraverso terzi autorizzati ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, e nella misura compatibile con le disponibilità e le richieste, dei servizi portuali di cui al successivo articolo.

Art. 22
Servizi generali portuali

Sono servizi portuali generali:

- Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni;
- Pulizia dei pontili e delle banchine, dello specchio acqueo;
- Manutenzione ordinaria degli impianti e arredi portuali;
- Servizi igienici;
- Servizio vigilanza, h 24/24;
- Servizio antincendio e antinquinamento;
- Pulizia e mantenimento dei fondali;
- Servizio assistenza con apparato VHF sul canale 6;
- Raccolta di olii esausti e batterie;
- Video sorveglianza;
- Pubblica illuminazione

Art. 23
Servizi sussidiari

Sono servizi sussidiari:

- la somministrazione di acqua potabile ed energia elettrica;
- la somministrazione di acqua può avvenire solo con l'uso dei dispositivi di erogazione predisposti in banchina, alle condizioni stabilite dal Concessionario;
- la somministrazione di energia elettrica può avvenire solo con l'uso dei dispositivi di erogazione predisposti in banchina; i terminali di distribuzione potranno essere aperti solo dal personale del Porto e ogni tentativo di allaccio in forma diversa verrà perseguito; il personale della Direzione dei pontili sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare gli Utenti per un corretto allaccio.

Art. 24
Servizi tecnici

Consistono nella disponibilità a fornire contatti con le ditte autorizzare ai sensi dell'art.68 del Codice della Navigazione, in misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, di quei servizi che permettono il mantenimento in efficienza e navigabilità dell'imbarcazione, a seguito di emergenze e di eventi straordinari.

Per le operazioni di cui sopra gli Utenti debbono rivolgersi di volta in volta al Concessionario o al Gestore e all'Autorità Marittima a seconda del tipo di intervento richiesto.

Art. 25

Obblighi e divieti

Tutte le imbarcazioni all'ormeggio dovranno essere obbligatoriamente munite sulle fiancate di un numero sufficiente di parabordi adeguati all'unità, per non danneggiare quelle vicine, ed essere in possesso di adeguate cime di ormeggio, secondo le indicazioni del Gestore, sufficienti anche in caso di eventuali occasionali mareggiate.

Il numero minimo dei parabordi, per ogni lato, necessari a rispettare le dovute garanzie di sicurezza va calcolato con la seguente formula: n=L/2 + 1 (dove L è la lunghezza in mt. dell'imbarcazione).

È vietato lasciare l'imbarcazione presso il posto assegnato non adeguatamente messa in sicurezza.

La vendita a terzi dell'unità oggetto della concessione, non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio;

In caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello della concessione, non verrà corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione.

I proprietari/utenti di imbarcazioni non autosvuotanti, in caso di riempimento per piccole falle o per pioggia, sono tenuti a provvedere allo svuotamento delle stesse o ad incaricare dei propri referenti per questo tipo di operazioni (i referenti vanno comunicati al Gestore e all'Autorità Marittima che autorizzerà tali persone a salire sulle rispettive imbarcazioni).

Gli utenti che per varie ragioni si debbano allontanare per lunghi periodi dal paese, sono obbligati a fornire il nominativo di una propria persona referente sul posto che provveda per loro conto a controllare l'unità in caso di necessità o avverse condizioni meteo. In alternativa, tale incarico potrà essere affidato al Gestore, previa comunicazione all'Autorità Marittima e previo pagamento del servizio prestato.

Le unità non possono mai costituire sede di attività commerciali e professionali.

Art. 26
Piano generale degli Ormeggi

Il Concessionario in relazione alle aree in concessione e all'organizzazione generale del porto in sintonia con l'Autorità Marittima Locale predispone il Piano Generale degli Ormeggi per la individuazione e destinazione dei posti barca presso i pontili e le banchine in concessione.

Il Piano Generale degli Ormeggi stabilisce il numero dei posti d'attracco suddivisi per categoria, dimensioni e tipologia di imbarcazione, di cui all'art. 10 ed è quello risultante dalla planimetria allegata al presente Regolamento. Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente approvate dalla "Regione Campania" sentito l'Autorità Marittima Locale ai fini della Sicurezza portuale e della Navigazione.

Art. 27
Responsabilità

L'utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e sicurezza.

Per qualsiasi incidente che dovesse occorrere a persone o cose e unità nell'espletamento dei servizi in appalto, il Concessionario è manlevato da qualsiasi azione, danno o molestia da parte degli aventi causa, mentre gli appaltatori e, comunque, tutti coloro che svolgono attività lucrative nell'ambito portuale, oltre ad essere tenuti a predisporre norme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente, adeguandosi alle disposizioni vigenti in materia dovranno anche provvedere ad una adeguata copertura assicurativa per ogni servizio di cui sono responsabili.

Resta stabilito che per qualsiasi incidente che dovesse occorrere a persone o cose per attività diverse dai servizi portuali, il Concessionario è manlevato da qualsiasi azione di responsabilità.

Il Concessionario non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del Porto turistico e anche a bordo delle imbarcazioni.

Il Concessionario è altresì manlevato dalla responsabilità per danni causati da urto fortuito o per causa dubbia ai sensi dell'art.482 del Codice della Navigazione.

Di quanto stabilito nel presente articolo va comunque sempre informata l'Autorità Marittima.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 28
Canoni e Tariffe

Le tariffe di ormeggio e dei servizi portuali vengono deliberati annualmente dal Concessionario (Comune di Serrara Fontana).

Art. 29
Attracco abusivo

In caso di attracco non autorizzato, il natante o l'imbarcazione sarà immediatamente rimossa coattivamente a cura dell'Autorità di Polizia Locale di concerto con l'Autorità Marittima accollando le spese di rimozione e custodia al proprietario. Inoltre ai contravventori verrà applicata la sanzione pecuniaria prevista per legge.

Art. 30
Inosservanza e norma di rinvio

Chiunque non osserva le norme stabilite dal presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del D. Lgs. 171 del 2005.

Per quanto non previsto, si applicano comunque le norme del Codice della navigazione ed altre norme speciali vigenti in materia.

fonte: http://burc.regione.campania.it

DESCRIZIONE E UTILIZZAZIONE DEGLI SPECCHI ACQUEI

SP. "001" *Numero posti d'ormeggio totali **29** dal Nr. **1** al Nr. **30***		
POSTI DI ORMEGGIO	**TIPOLOGIA DI UNITA'**	**QUANTITA'**
Dal nr. **01** al nr. **03**	Classi I - V	3
Dal nr. **04** al nr. **13**	Classi I - VI	10
Dal nr. **14** al nr. **15**	Unita' transito - classi I - VI	2
nr. **16**	Unita' di linea (giri isola)	1
Dal nr. **17** al nr. **19**	Unita' transito - classi I - VI	3
Dal nr. **20** al nr. **22**	Classi I - VI	3
Dal nr. **23** al nr. **26**	Classi I - X	4
Dal nr. **27** al nr. **28**	Classi I - IX	2
nr. **29**	Forze di Polizia	1

SP. "003" *Numero posti d'ormeggio totali **17** dal Nr. **30** al Nr. **46***		
POSTI DI ORMEGGIO	**TIPOLOGIA DI UNITA'**	**QUANTITA'**
Dal nr. **30** al nr. **33**	Classi I - IV	4
Dal nr. **34** al nr. **36**	Classi I - VI	3
Dal nr. **37** al nr. **38**	Classi I - IV	2
Dal nr. **39** al nr. **46**	Classi I - III	8

SP. "002" *Numero posti d'ormeggio totali **35** dal Nr. **47** al Nr. **81***		
POSTI DI ORMEGGIO	**TIPOLOGIA DI UNITA'**	**QUANTITA'**
Dal nr. **47** al nr. **50**	Classi I - V	4
Dal nr. **51** al nr. **53**	Classi I - IV	3
Dal nr. **54** al nr. **72**	Classi I – III	19
Dal nr. **73** al nr. **76**	Classi I – VI – Unità di pesca locale	4
Dal nr. **77** al nr. 81	Classi I - VI	5

SP. "004" ***RESIDENTI E PESCATORI PROFESSIONALI LOCALI*** *Numero posti d'ormeggio totali **48** dal Nr. **1** al Nr. **48***		
POSTI DI ORMEGGIO	**TIPOLOGIA DI UNITA'**	**QUANTITA'**
Dal nr. **01** al nr. **8**	Classi I - II	8
Dal nr. **9** al nr. **10**	Classi I - II unità di noleggio	2
Dal nr. **11** al nr. **11**	Classi I – III unità di noleggio	1
Dal nr. **12** al nr. **13**	Classi I - II unità di noleggio	2
Dal nr. **14** al nr. **19**	Classe I - II	6
Dal nr. **20** al nr. **20**	Classi I – II unità di pesca locale	1
Dal nr. **21** al nr. **21**	Classe I - II diversamente abili	1
Dal nr. **22** al nr. **24**	Classe I - II unità di pesca locale	3
Dal nr. **25** al nr. **31**	Classe I	7
Dal nr. **32** al nr. **43**	Classe I - II	12
Dal nr. **44** al nr. **48**	Classe I	5

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMUNE DI SERRARA FONTANA
PROVINCIA DI NAPOLI
PORTO TURISTICO DI S. ANGELO
P.I. 07806291212

CONTRATTO DI ORMEGGIO DI IMBARCAZIONE DA DIPORTO N. _____

L'anno duemila_____ addì _____ del mese di _____ tra le parti

— **Comune di Serrara Fontana – Porto turistico " Marina " di S. Angelo con sede in Via Nazario Sauro n. 21 in persona del Coordinatore dei Servizi Portuali Sig. _____ nato a _____ (_____) il _____ e residente in _____ (____) alla via _____, elettivamente domiciliato, a tutti gli effetti, presso il Comune intestato, all'uopo delegato dal Responsabile del Servizio Demanio del Comune di Serrara Fontana, _____ nat____ a _____ (____) il _____, domiciliat_____ per la Sua carica presso la Sede Comunale, giusta delega prot. n. _____ del _____, il quale dichiara di voler agire in nome, per conto e negli interessi dell'Amministrazione che rappresenta, in seguito, per brevità, detta "Comune",**

E

— **Il/la Cognome_____ Nome _____ nato a_____ Prov. _____il _____ residente a _____Via _____ N°_____ CAP _____Tel. _____ cell. _____ Cod Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,**

di seguito indicato "Utente", che in qualità di:

☐ armatore ☐ proprietario ☐ conduttore ☐ noleggiatore ☐ agente dell'imbarcazione da diporto a _____ denominata _____ modello _____ cantiere _____ iscritta al n. _____ dei R.I.D. di _____ oppure non iscritta, libretto motore n. _____ tipo _____ HP _____ rilasciato a _____ il _____ dimensioni: lunghezza f.t. (EN/ISO/DIS 8666) _____ e larghezza f. t. _____ pescaggio _____ colore scafo _____ colore sovrastruttura _____ come da documentazione allegata in copia,

Richiamata la Concessione demaniale marittima n.81/06 rilasciata dalla Regione Campania in favore del Comune di Serrara Fontana, come ampliata dalla successiva n. 153/08, oggetto della proroga sino al 31/12/2020 concessa con con atto prot. 20132- 0305312 del 30/04/2013 della Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo Navigazione Porti Aeroporti Opere Marittime;

Richiamato **il collaudo tecnico-funzionale delle opere relative alla "Concessione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. n. 163/2006 relativa al riassetto dell'approdo turistico di Sant'Angelo" come trasmesso dal Responsabile Servizio Tecnico e RUP con nota prot. n. 4195 del 30.04.2012 ed integrato in data 17/08/2012 con nota prot. n. 7574 in relazione agli impianti idrici, elettrici ed antincendio;**

Dato atto che la gestione delle aree e dei servizi portuali afferenti la CdM n. 81/06, modificata ed integrata dalla n. 153/08, relativa all'area demaniale marittima del Porto di S. Angelo, valida ed efficace sino alla data del 31/12/2020, rilasciata dalla Regione Campania in favore del Comune di Serrara Fontana, viene esercitata in via diretta dal Comune;

Visto il collaudo del _____ relativo al rimontaggio dei multi-moduli di pontili galleggianti;

Preso atto della delega prot. n. _____ del _____;

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. **La premessa anti estesa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.**

L'Utente dichiara:

2. Di aver letto il Regolamento del Porto Turistico di Sant'Angelo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Serrara Fontana e di accettarlo in tutte le sue parti, senza nessuna esclusione e senza nessuna condizione e riserva. L'inadempimento dell'Utente a quanto previsto nel presente contratto, potrà comportare la sospensione e/o

fonte: http://burc.regione.campania.it

atto fatto salvo il maggior danno.

3. **Di aver preso visione delle condizioni d'uso dello spazio, delle strutture dell'approdo nell'utilizzo dell'ormeggio e dei servizi e di accettarli in toto.**
4. Di accettare il posto di ormeggio assegnato all'imbarcazione, avente le caratteristiche e le dimensioni sopra indicate. POSTO ORMEGGIO n°_____ pontile _____. L'utente si impegna a rispettare tutte le norme marinaresche in materia di ormeggio con particolare riguardo all'impiego di adeguati parabordi. Il contratto è a titolo gratuito.
5. L'Utente, in caso di prenotazione anticipata, accetta senza alcuna riserva il posto assegnato.
6. L'Utente è consapevole e riconosce al Comune la facoltà, per la durata del contratto, di cambiare il posto assegnato, spostare l'imbarcazione anche con personale proprio, al nuovo posto assegnato a secondo delle proprie esigenze gestionali.
7. Il contratto ha validità dal _____ al _____ e il prezzo convenuto tra le parti per tale periodo è di € _____ IVA compresa, da corrispondere anticipatamente ed integralmente alla firma del presente contratto; in caso di prenotazione anticipata l'Utente corrisponderà un acconto pari al _____% del prezzo convenuto, per un importo di € _____ che dovrà pervenire alla Società entro 10 giorni e provvederà al saldo di € _____al momento dell'arrivo in porto. Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto con l'obbligo per l'utente di liberare lo spazio acqueo alla scadenza contrattuale. Il prezzo suddetto è comprensivo della fornitura di:
   - ✓ assistenza all'ormeggio
   - ✓ della pulizia dei piazzali,
   - ✓ del ritiro della spazzatura dai cassonetti.
8. L'Utente nel caso in cui acquisti una nuova imbarcazione durante il periodo di validità del contratto, è tenuto a verificare anticipatamente la disponibilità di un eventuale ormeggio di dimensioni maggiori, ed in caso di disponibilità, effettuare il pagamento del conguaglio della maggiore tariffa.
9. Nel caso in cui l'Utente lasciasse l'imbarcazione oltre la scadenza naturale del presente contratto senza aver provveduto al rinnovo dello stesso ed al relativo pagamento, ciò comporterà il pagamento del periodo usufruito che sarà conteggiato applicando le tariffe giornaliere. Il personale del Comune è autorizzato a rimuovere l'imbarcazione e a consegnarla in custodia. L'Utente potrà ritirarla pagando i costi di spostamento/alaggio /varo e sosta, secondo le tariffe applicate dal Comune.
10. Tutti gli utenti devono possedere per le imbarcazioni che utilizzano gli ormeggi un'assicurazione con massimale congruo per la responsabilità civile verso terzi, per gli incendi, per i danni causati alle opere ed agli ormeggi.
11. Il ritardato pagamento, per i servizi erogati, protratto per 15 giorni, sarà considerato grave inadempimento e darà facoltà al Comune di Serrara Fontana di procedere al recupero forzoso del credito, con l'applicazione degli interessi di mora e la richiesta del maggior danno eventualmente subito. Analogamente, in caso di grave, protratta ed acclarata morosità dell'Utente nel pagamento di quanto dovuto per l'utilizzo dei servizi e delle strutture portuali, sarà facoltà del Comune sia ritenere l'imbarcazione, rifiutandosi ai sensi dell'art. 1460 c.c. di adempiere alla propria obbligazione di restituzione, fin tanto che l'Utente moroso non adempia o non offra di adempiere contemporaneamente la propria obbligazione col pagamento di quanto dovuto sia, in alternativa, procedere alla rimozione forzata dell'imbarcazione di proprietà dell'Utente inadempiente, previa comunicazione all'Autorità Marittima, la quale potrà in ogni caso intervenire applicando le sanzioni di cui all'articolo 1174 del codice della Navigazione.
12. In caso di rimozione forzata, cui il Comune provvederà a mezzo del proprio personale o servendosi di ditte all'uopo incaricate, i relativi costi e le spese dell'eventuale deposito delle imbarcazioni, saranno a totale ed esclusivo carico dei proprietari delle imbarcazioni stesse. Le unità da diporto sottoposte a rimozione, saranno restituite previo pagamento di quanto dovuto e del rimborso delle spese sostenute per la rimozione e custodia.
13. Il Comune non assume alcuna obbligazione e, quindi, declina ogni responsabilità per il furto dell'imbarcazione e/o per i furti che possano verificarsi a bordo delle stesse, anche se relativi ad accessori e ad attrezzature varie. Inoltre l'Ente non potrà essere ritenuto responsabile per i danni, inclusa la perdita totale, che possano derivare alla/alle imbarcazione/i da incendio, comunque prodotto, atti dolosi, atti vandalici, rotture di ormeggio, eventi atmosferici e/o meteo marini e di forza maggiore in genere. li proprietario dell'imbarcazione dichiara pertanto che la stessa è coperta da polizza di assicurazione per tutti i rischi sopra menzionati per cui esonera il Comune di Serrara Fontana da ogni e qualsiasi responsabilità in proposito e senza possibilità di rivalsa.
14. <u>È sottinteso che le imbarcazioni non possono essere in alcun modo lasciate incustodite.</u>
15. L'Utente è responsabile per tutti i danni causati dall'imbarcazione, dal proprio personale e/ o preposti ed in particolare per quelli provocati nell'ambito del porto, sia agli impianti, sia al personale, sia terzi. L'Utente ed i suoi aventi causa esonerano infine il Comune da ogni responsabilità per fatti del personale, direttamente o indirettamente utilizzato dal Comune nell'ambito dell'approdo, salvo i casi di dolo o colpa grave.
16. L'Utente, come previsto dal Regolamento, è tenuto a verificare periodicamente le condizioni generali della propria imbarcazione ormeggiata, l'accumulo di acqua nella sentina e nel pagliolo. Il Comune si riserva, comunque, il diritto e non l'obbligo, di intervenire, con mezzi e personale proprio, in caso di pericolo per l'imbarcazione stessa

fonte: http://burc.regione.campania.it

li tale operazione all'Utente è fatto salvo in ogni caso

17. Per le barche in transito si applicano le tariffe giornaliere e l'assistenza all'ormeggio è gratuita. Per le barche in abbonamento mensile, stagionale o annuale, l'assistenza all'ormeggio, se richiesta, è a pagamento, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune.
18. L'Utente è responsabile del proprio equipaggio e di quanti a bordo della propria imbarcazione.
19. L'utente dovrà munirsi del previsto nulla osta per le attività consentite nell'AMP "Regno di Nettuno".
20. Qualora qualcuno dovesse occupare abusivamente un posto assegnato all'Utente, il Comune si attiverà per ripristinare il più presto possibile la disponibilità dello stesso, ma non è responsabile del disservizio e del disagio provocato all'Utente.
21. Il Comune non risponde di eventuali disservizi dovuti a motivi di forza maggiore, quali l'interruzione dell'erogazione di acqua, di luce etc... Nel caso e per eventi straordinari ed imprevedibili la concessione dovesse essere revocata, il presente contratto si intenderà risolto e nessun risarcimento sarà dovuto ad alcun titolo o ragione all'utente.
22. La risoluzione di diritto del contratto si verificherà nei seguenti casi:
    1. subaffitto o cessione in godimento a terzi, anche temporanea, del posto barca;
    2. false dichiarazioni relative alle dimensioni fuori tutto dell'imbarcazione;
    3. gravissime violazioni del Regolamento del Porto Turistico di Serrara Fontana.
23. **Si conviene tra le parti che l'eventuale rinunzia alla risoluzione di diritto potrà essere manifestata solo in forma espressa, restando espressamente preclusa e priva di effetti la rinunzia tacita e/o per fatti concludenti. Ivi compresa la tolleranza.**
24. **Al fine dell'esecuzione del presente contratto, ivi compresa la notifica di atti giudiziari, il Comune elegge domicilio presso la propria sede legale e l'utente presso l'indirizzo indicato in epigrafe. Ogni comunicazione o notificazione di atti, anche giudiziari, sarà peraltro validamente effettuata, in ogni caso, per l'ipotesi di trasferimento del predetto domicilio, presso la casa comunale del Comune nel quale si trova il domicilio eletto a condizione che l'atto sia contestualmente notificato e/o inviato anche al domicilio eletto in via principale.**
25. **Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale**

Serrara Fontana, lì _____

Il Coordinatore L'Assegnatario

_____ _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile si approvano espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 14 e segg.

L'Assegnatario

_____

COMUNE DI SERRARA FONTANA
PROVINCIA DI NAPOLI
PORTO TURISTICO DI S. ANGELO
P.I. 07806291212

N° _____/20_____ Reg. Scritt. Priv.

CONTRATTO DI ORMEGGIO NATANTE RESIDENTE

L'anno duemila_____, addì _____ del mese di _____ tra le parti

— **Responsabile del Servizio Demanio del Comune di Serrara Fontana,_____ nat___a _____ (____) il _____, domiciliat__ per la Sua carica presso la Sede Comunale, autorizzata alla stipulazione degli atti e dei contratti in forza dell'articolo 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.lgs. n. 267/2000, la quale dichiara di voler agire in nome, per conto e negli interessi dell'Amministrazione che rappresenta, in seguito, per brevità, detta "Comune". C.F. 83001410634,**

E

— **Cognome_____ Nome _____ nato a_____ Prov. _____il _____ residente a _____Via _____ N°_____ CAP _____Tel. _____ cell. _____ Cod. Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, di seguito indicato "Utente", che in qualità di proprietario del natante con le seguenti caratteristiche: _____ dimensioni: lunghezza f.t. (EN/ISO/DIS 8666) _____ e larghezza f. t. _____ come dichiarati da documentazione agli atti;**

Richiamata la Concessione demaniale marittima n.81/06 rilasciata dalla Regione Campania in favore del Comune di Serrara Fontana, come ampliata dalla successiva n. 153/08, oggetto della proroga sino al 31/12/2020 concessa con con atto prot. 20132- 0305312 del 30/04/2013 della Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo Navigazione Porti Aeroporti Opere Marittime;

Richiamato **il collaudo tecnico-funzionale delle opere relative alla "Concessione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. n. 163/2006 relativa al riassetto dell'approdo turistico di Sant'Angelo" come trasmesso dal Responsabile Servizio Tecnico e RUP con nota prot. n. 4195 del 30.04.2012 ed integrato in data 17/08/2012 con nota prot. n. 7574 in relazione agli impianti idrici, elettrici ed antincendio;**

Dato atto che la gestione delle aree e dei servizi portuali afferenti la CdM n. 81/06, modificata ed integrata dalla n. 153/08, relativa all'area demaniale marittima del Porto di S. Angelo, valida ed efficace sino alla data del 31/12/2020, rilasciata dalla Regione Campania in favore del Comune di Serrara Fontana, viene esercitata in via diretta dal Comune;

Visto il collaudo del _____ relativo al rimontaggio dei multi-moduli di pontili galleggianti;

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

26. La premessa anti estesa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Utente dichiara:

27. Di aver letto il Regolamento del Porto Turistico di Sant'Angelo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Serrara Fontana e di accettarlo in tutte le sue parti, senza nessuna esclusione e senza nessuna condizione e riserva. L'inadempimento dell'Utente a quanto previsto nel presente contratto, potrà comportare la sospensione e/o risoluzione del contratto fatto salvo il maggior danno.
28. **Di aver preso visione delle condizioni d'uso dello spazio, delle strutture del porto nell'utilizzo dell'ormeggio e dei servizi e di accettarli in toto.**
29. Di accettare il posto di ormeggio assegnato all'imbarcazione avente le caratteristiche e le dimensioni sopra indicate e di cui al contrassegno riportante la scritta:" Comune ***di Serrara Fontana – Marina di Sant'Angelo Sn°_____ RESIDENTE Anno 20___*** " ***all'interno dello specchio acqueo SP 004, impegnandosi ad esporlo in maniera ben visibile sul natante per tutto il periodo richiesto. La mancata esposizione comporterà la revoca***

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'utente si impegna, inoltre, a rispettare tutte le norme marinaresche in materia di ormeggio con particolare riguardo all'impiego di adeguati parabordi. Il contratto è a titolo gratuito. ***Qualora il natante sarà ormeggiato diversamente dal posto assegnato sarà considerato abusivo e l'Ente darà inizio all'avvio del procedimento mediante la rimozione del natante stesso che sarà ormeggiato nell'apposito specchio acqueo individuato presso la banchina principale e irrogazione della sanzione prevista per legge.***

30. Di impegnarsi ad utilizzare il posto assegnato esclusivamente per l'ormeggio del proprio natante che dovrà essere utilizzato personalmente ovvero al massimo dai parenti entro il primo grado residenti in Serrara Fontana.

31. Di comunicare la messa in mare (Varo) entro sette giorni dalla stipula del presente con avvertenza che in mancanza il posto di ormeggio sarà assegnato al primo della lista di attesa senza che lo stesso abbia nulla a pretendere. La parte, in riferimento, dichiara la messa a mare (varo) per il _____.

32. Di voler regolarizzare l'ormeggio all'interno dello specchio acqueo SP 004 a far data dal _____.

33. Di comunicare, alla scadenza, la messa a secco (alaggio) obbligatoriamente entro 24 ore per permettere al Comune il rimpiazzo con altro natante in lista di attesa ed al controllo del precedente circa il periodo effettuato.
34. Di non cedere il posto assegnato ad altre imbarcazioni anche se dello stesso nucleo familiare.
35. Di essere consapevole e di riconoscere al Comune la facoltà, per la durata del contratto, di cambiare il posto assegnato per sopraggiunte nuove esigenze e di spostare il natante a propria cura al nuovo posto assegnato.
36. Di manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni onere e responsabilità civile, penale ed amministrativa nei confronti di terzi, per danni di qualsiasi natura che dovesse subire il natante o lo stesso utente o che lo stesso dovesse arrecare a persone e cose.
37. Il presente contratto ha validità dal _____ al _____ con le tariffe di cui alla deliberazione di G.M. n _____ del _____ che per il periodo di riferimento ammonta ad € _____ da corrispondere anticipatamente ed integralmente alla firma del presente contratto. Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto ed è obbligo per l'utente di liberare lo spazio acqueo alla scadenza contrattuale.
38. In caso che la lunghezza dell'imbarcazione sia diversa da quella dichiarata, dovrà essere corrisposta la relativa integrazione in relazione alla lunghezza effettiva maggiorata del 10%.
39. Nel caso in cui l'Utente lasci il natante oltre la scadenza naturale del presente contratto senza aver provveduto al rinnovo dello stesso ed al relativo pagamento, ciò comporterà il pagamento del periodo usufruito conteggiato applicando la tariffa maggiorata del 100%. Il Comune è autorizzato a rimuovere l'imbarcazione e a consegnarla in custodia. L'Utente potrà ritirarla pagando i costi di spostamento/alaggio/varo e sosta, secondo le spese sostenute.
40. L'Utente durante il periodo di validità del contratto non può sostituire il natante con un altro senza darne immediata comunicazione al Comune che provvederà all'aggiornamento del proprio archivio.
41. L'Utente nel caso in cui acquisti un nuovo natante durante il periodo di validità del contratto è tenuto a verificare anticipatamente la disponibilità di un eventuale ormeggio di dimensioni maggiori/minori ed in caso di disponibilità, ad effettuare il pagamento della differenza.
42. L'utente deve possedere per il natante che utilizza gli ormeggi un'assicurazione con massimale congruo per la responsabilità civile verso terzi, per gli incendi, per i danni causati alle opere ed agli ormeggi stessi.
43. L'Utente, nell'utilizzo dell'ormeggio, dovrà mantenere le strutture esistenti ed il natante scrupolosamente pulite e prive di ogni rifiuto.
44. L'inadempimento dell'Utente a quanto previsto nel presente contratto, potrà comportare la sospensione e/o risoluzione del contratto fatto salvo il maggior danno.
45. In caso di rimozione forzata, cui il Comune provvederà a mezzo del proprio personale o servendosi di ditte all'uopo incaricate, i relativi costi e le spese dell'eventuale deposito del natante, sarà a totale ed esclusivo carico del proprietario del natante. Il natante sottoposto a rimozione, sarà restituito previo pagamento di quanto dovuto e del rimborso delle spese sostenute per la rimozione e custodia.
46. Il natante non può essere noleggiato.
47. L'Utente è tenuto a mantenere il natante munito dei necessari parabordi e delle necessarie cime di ormeggio.
48. Il Comune non assume alcuna obbligazione e, quindi, declina ogni responsabilità per il furto del natante e/o per i furti che possano verificarsi a bordo degli stessi, anche se relativi ad accessori e ad attrezzature varie. Inoltre il Comune non potrà essere ritenuto responsabile per i danni, inclusa la perdita totale, che possano derivare al/ai natante/i da incendio, comunque prodotto, atti dolosi, atti vandalici, rotture di ormeggio, eventi atmosferici e/o meteo marini e di forza maggiore in genere. Il proprietario del natante dichiara, pertanto, che lo stesso è coperto da polizza di assicurazione per tutti i rischi sopra menzionati e, quindi, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in proposito e senza possibilità di rivalsa. L'utente si impegna espressamente a non lasciare incustoditi in nessun caso i natanti in loro possesso.
49. L'Utente è responsabile per tutti i danni causati dall'imbarcazione, dal proprio personale e/ o preposti ed in particolare per quelli provocati nell'ambito dell'approdo, sia agli impianti, sia al personale, sia a terzi.
50. L'Utente è tenuto a verificare periodicamente le condizioni generali del proprio natante ormeggiato, l'accumulo di acqua nella sentina e nel pagliolo. Il Comune si riserva, comunque, il diritto e non l'obbligo, di intervenire, con mezzi e personale proprio, in caso di pericolo per il natante stesso addebitando il costo di tale operazione all'Utente

fonte: http://burc.regione.campania.it

caso il maggior danno.

51. L'utente dovrà munirsi del previsto nulla osta per le attività consentite nell'AMP "Regno di Nettuno".
52. Qualora qualcuno dovesse occupare abusivamente il posto assegnato all'Utente, questo dovrà tempestivamente comunicarlo al Comune il quale si attiverà per ripristinare il più presto possibile la disponibilità dello stesso, ma non è responsabile del disservizio e del disagio provocato all'Utente.
53. Il Comune non erogherà acqua, luce ed altri servizi essendo il presente relativo al solo ormeggio.
54. Nel caso e per eventi straordinari ed imprevedibili la concessione dovesse essere revocata, il presente contratto si intenderà risolto e nessun risarcimento sarà dovuto ad alcun titolo o ragione all'utente.
55. La risoluzione di diritto del contratto si verificherà nei seguenti casi:
    - subaffitto o cessione in godimento a terzi, anche temporanea, del posto barca;
    - false dichiarazioni relative alle dimensioni fuori tutto dell'imbarcazione;
    - gravissime violazioni del Regolamento del Porto Turistico di Serrara Fontana;
    - uso non esclusivo del posto barca in violazione del precedente art. 5.
56. **Si conviene tra le parti che l'eventuale rinunzia alla risoluzione di diritto potrà essere manifestata solo in forma espressa, restando espressamente preclusa e priva di effetti la rinunzia tacita e/o per fatti concludenti. Ivi compresa la tolleranza.**
57. **Ai fini dell'esecuzione del presente contratto, ivi compresa la notifica di atti giudiziari, il Comune elegge domicilio presso la propria sede legale e l'utente presso l'indirizzo indicato in epigrafe. Ogni comunicazione o notificazione di atti, anche giudiziari, sarà peraltro validamente effettuata, in ogni caso, per l'ipotesi di trasferimento del predetto domicilio, presso la casa comunale del Comune nel quale si trova il domicilio eletto a condizione che l'atto sia contestualmente notificato e/o inviato anche al domicilio eletto in via principale.**
58. Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale il presente contratto è stipulato nella forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso e resta depositato agli atti del Comune. Le parti sopra citate e come sopra costituite si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente scrittura privata è la precisa e fedele espressione di volontà delle parti.

Il Responsabile Servizio Demanio — L'Assegnatario

_____ _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile si approvano espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e segg.

L'Assegnatario

_____

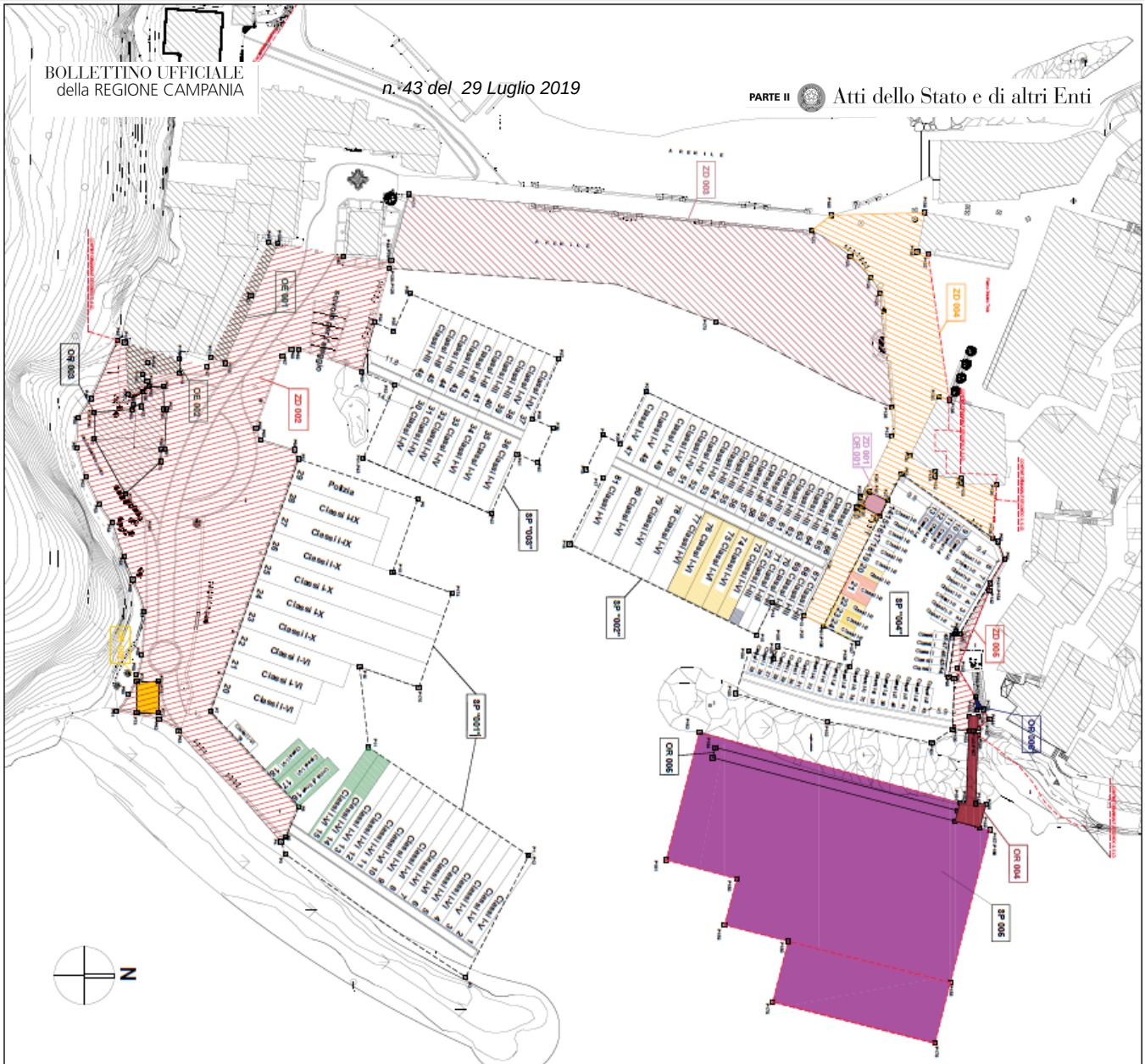

DESCRIZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO

SPECCHIO ACQUEO "001" (nr. 29 posti)

POSTI ORMEGGIO	TIPOLOGIA UNITA'	DIMENSIONI	QUANTITA'
dal nr.01 al nr.03	classi I-V	fino a mt. 13,00	nr.3
dal nr.04 al nr.13	classi I-VI	fino a mt. 13,00	nr.10
dal nr.14 al nr.15	classi I-VI (unità di transito)	fino a mt. 16,00	nr.2
dal nr.16 al nr.16	unità di linea (giro dell'isola)	fino a mt. 16,00	nr.1
dal nr.17 al nr.19	classi I-VI (unità di transito)	fino a mt. 16,00	nr.3
dal nr.20 al nr.22	classi I-VI	fino a mt. 16,00	nr.3
dal nr.23 al nr.26	classi I-X	fino a mt. 40,00	nr.4
dal nr.27 al nr.28	classe I-X	fino a mt 28,00	nr.2
dal nr.29 al nr.29	unità di polizia		nr.1

N.B. - In caso di ormeggio superiore ai 28 mt negli stalli dal nr. 23 al nr. 26, gli ormeggi dal nr. 01 al nr.03 dovranno essere limitati ad unità con lunghezza massima pari a mt. 10.
- negli stalli indicati dal nr. 23, 24, 25 e 26, nel caso in cui dovranno ormeggiare unità superiori alla lunghezza di 28 mt gli stessi dovranno essere ridotti a n.2 posti di ormeggio

SPECCHIO ACQUEO "003" (nr. 17 posti)

POSTI ORMEGGIO	TIPOLOGIA UNITA'	DIMENSIONI	QUANTITA'
dal nr.30 al nr.33	classi I-IV	fino a mt. 11,00	nr.4
dal nr.34 al nr.36	classi I-VI	fino a mt. 16,00	nr.3
dal nr.37 al nr.38	classi I-IV	fino a mt. 11,00	nr.2
dal nr.39 al nr.46	classi I-III	fino a mt. 9,00	nr.8

SPECCHIO ACQUEO "002" (nr. 35 posti)

POSTI ORMEGGIO	TIPOLOGIA UNITA'	DIMENSIONI	QUANTITA'
dal nr.47 al nr.50	classi I-V	fino a mt. 13,00	nr.4
dal nr.51 al nr.53	classi I-IV	fino a mt. 11,00	nr.3
dal nr.54 al nr.72*	classi I-III	fino a mt. 9,00	nr.19
dal nr.73 al nr.76	classi I-VI (unità di pesca locale)	fino a mt. 16,00	nr.4
dal nr.77 al nr.81	classi I-VI	fino a mt. 16,00	nr.5

*Lo stallo n.72 sarà destinato ad unità da diporto e/o locazione-noleggio secondo esigenza. Gli stalli dal n.54 al n.68 saranno destinati ad unità da diporto e/o unità tramizo passeggeri secondo esigenze

RESIDENTI E PESCATORI LOCALI - SPECCHIO ACQUEO "004" (nr. 48 posti)

POSTI ORMEGGIO	TIPOLOGIA UNITA'	DIMENSIONI	QUANTITA'
dal nr.01 al nr.8	classi I-II	fino a mt. 7,00	nr.8
dal nr.9 al nr.10	classi I-III (unità di noleggio)	fino a mt. 6,00	nr.2
dal nr.11 al nr.11	classi I-III (unità di noleggio)	fino a mt. 7,00	nr.1
dal nr.12 al nr.13	classi I-III (unità di noleggio)	fino a mt. 6,00	nr.2
dal nr.14 al nr.19	classi I-II	fino a mt. 7,00	nr.6
dal nr.20 al nr.20	classi I-II (unità locale di pesca)	fino a mt. 7,00	nr.1
dal nr.21 al nr.21	classi I-II (diversamente abili)	fino a mt. 7,00	nr.1
dal nr.22 al nr.24	classi I-II (unità locale di pesca)	fino a mt. 7,00	nr.3
dal nr.25 al nr.31	classi I	fino a mt. 5,00	nr.7
dal nr.32 al nr.43	classi I-II	fino a mt. 7,00	nr.12
dal nr.44 al nr.48	classi I	fino a mt. 5,00	nr.5

fonte: http://burc.regione.campania.it